



Consiglio Regionale della Campania

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0007265/U Data: 28/04/2017 09:48
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Ai Presidenti della I, VI, II e V
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

U.D. Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

S E D E

Oggetto: Proposta di legge "Istituzione del Garante regionale delle persone con disabilità"
Reg. Gen. n. 436

Ad iniziativa dei consiglieri Luigi Cirillo, Valeria Ciarambino, Michele Cammarano, Tommaso Malerba, Maria Muscarà, Gennaro Saiello e Vincenzo Viglione
Depositato in data 21 aprile 2017

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

ASSEGNA

il provvedimento in oggetto a:

I e VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame congiunto

II e V Commissione Consiliare Permanente per il parere

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, 28 APR. 2017

IL PRESIDENTE



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Aut. 57
21/4/17
S.J

Prot. N° 245/ce
Napoli, 19/04/2017

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0006900/1 Data: 21/04/2017 11:40
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Alla Segreteria Generale
Consiglio Regionale

- Sede -

Oggetto: trasmissione della proposta di legge: "Istituzione del Garante regionale delle persone con disabilità"


I sottoscritti Consiglieri appartenenti al Gruppo Consiliare "Movimento 5 Stelle", con la presente, trasmettono alla S.V. la proposta di legge riportata in oggetto.

Con i migliori saluti

Valeria Ciarambino

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 436

17
"hp" relativo



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Proposta di Legge

"Istituzione del Garante regionale delle persone con disabilità"

A firma del Consigliere

Luigi Cirillo

Valeria Ciarambino

Michele Cammarano

Tommaso Malerba

Maria Muscarà

Gennaro Saiello

Vincenzo Viglione

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 436



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Relazione descrittiva

La presente proposta di legge intende istituire il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, quale figura di riferimento per detti soggetti, preposta a garantire la piena attuazione dei loro diritti, sanciti, in particolare, dalla Convenzione ONU ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18.

In particolare, l'articolo 1 istituisce la figura del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, definendo le finalità della legge, individuandole nell'esigenza di dare piena attuazione ai diritti e agli interessi delle persone con disabilità, in conformità con la normativa nazionale e comunitaria e disponendo che lo svolgimento delle attività da parte del Garante avvenga in autonomia e con indipendenza di giudizio.

L'articolo 2 delimita i destinatari della legge, individuandoli in soggetti che, residenti, domiciliati o aventi dimora temporanea sul territorio regionale, presentino una condizione di disabilità, accertata ai sensi della legge n. 104 del 1992.

L'articolo 3 stabilisce le funzioni del Garante, che consistono in: attività di promozione di iniziative volte a sviluppare la conoscenza della normativa in materia e di informazione, comunicazione e sensibilizzazione, nonché di formazione e aggiornamento degli operatori del settore; attività consultive su richiesta degli organi regionali; attività di segnalazione alle autorità competenti di eventuali lesioni di diritti di soggetti con disabilità e violazione di norme. Prevede, inoltre, forme di collaborazione con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui alla legge n. 18 del 2009, per la raccolta ed elaborazione dati relativi alla condizione delle persone con disabilità. L'articolo definisce, infine, le modalità con le quali il Garante può svolgere dette funzioni e le forme di cooperazione che può attivare.

L'articolo 4 individua le modalità di elezione del Garante, subordinandone la nomina dal Consiglio regionale all'esito di una procedura comparativa per titoli che consideri, particolarmente, l'esperienza maturata nell'ambito delle politiche educative e socio-sanitarie, fissando la durata dell'incarico in 5 anni, con la possibilità di un rinnovo e individua la sede dell'ufficio del Garante.

L'articolo 5 stabilisce i casi di incompatibilità del Garante con altre cariche, incarichi e con attività che possano determinare un conflitto di interessi con le attribuzioni proprie dell'incarico e i casi e le modalità di revoca dell'incarico.

L'articolo 6 definisce il trattamento economico spettante al Garante, prevedendo che le funzioni siano svolte a titolo onorifico e riconoscendogli un rimborso per le spese sostenute, parametrato in relazione a quello previsto per i dipendenti regionali.

L'articolo 7 demanda a un regolamento di giunta, da adottarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge, la composizione e il funzionamento dell'Ufficio.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

L'articolo 8 pone la clausola valutativa, prevedendo la predisposizione di una relazione annuale da parte del Garante da inviare al Consiglio regionale, finalizzata a monitorare lo stato di attuazione della legge.

L'articolo 9 definisce la dotazione finanziaria della legge, cui si provvede mediante incremento di euro 45.000,00 a valere sulla missione 12 (diritti sociali, politiche sociali e familiari) programma 02 (interventi per la disabilità) e contestuale decremento della medesima somma della missione programmata e fondi del bilancio di previsione finanziaria per il triennio 2017/2019.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Relazione tecnico-finanziaria

Come previsto dall'articolo 9, alla dotazione finanziaria della presente legge si provvede mediante incremento di euro 45.000,00 a valere sulla missione 12 (diritti sociali, politiche sociali e familiari) programma 02 (interventi per la disabilità) e contestuale decremento della medesima somma della missione programmata e fondi del bilancio di previsione finanziaria per il triennio 2017/2019.

CA



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Art. 1

Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità

1. È istituito, presso il Consiglio regionale della Campania, il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, di seguito denominato "Garante", al fine di assicurare la piena attuazione, nell'ambito del territorio regionale, dei diritti e degli interessi delle persone con disabilità, in conformità alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, alle disposizioni costituzionali e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
2. Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

Art. 2

Destinatari

1. Ai fini della presente legge, si definiscono persone con disabilità tutte le persone residenti, domiciliate o aventi dimora temporanea sul territorio regionale, la cui condizione è stata accertata ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e delle leggi vigenti in materia di riconoscimento delle invalidità.

Art. 3

Funzioni del Garante

1. Il Garante, in attuazione delle norme e dei principi stabiliti dall'ordinamento internazionale, comunitario e statale, riguardanti la tutela dei diritti delle persone con disabilità, svolge le seguenti funzioni:
 - a) persegue, in conformità alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, ai principi costituzionali e alle prescrizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) la piena realizzazione dei diritti delle persone in situazione di handicap, nonché l'integrazione e inclusione sociale delle persone con disabilità;
 - b) promuove, anche in collaborazione con gli enti territoriali competenti e con le associazioni delle persone con disabilità iscritte al registro regionale delle associazioni di promozione sociale, ogni attività diretta a sviluppare la conoscenza della normativa in materia e dei relativi strumenti di tutela;
 - c) promuove, di concerto con le competenti strutture regionali iniziative di sensibilizzazione, informazione e comunicazione per favorire la



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

- maggior diffusione e l'avanzamento della cultura in materia di integrazione e inclusione sociale delle persone con disabilità;
- d) esprime pareri, su richiesta degli organi regionali, in ordine alla normativa vigente in materia di disabilità e formula proposte in materia alla Commissione consiliare competente;
 - e) promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori sociali, sanitari ed educativi preposti a svolgere compiti di tutela e salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità, secondo i rispettivi ordinamenti di riferimento;
 - f) riceve, tramite apposita sezione del sito istituzionale della Regione, segnalazioni in merito a violazioni dei diritti delle persone con disabilità e in ordine alla presenza di barriere architettoniche e rappresenta alle amministrazioni competenti la necessità dell'adozione di interventi adeguati alla rimozione delle cause che le determinano;
 - g) collabora con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), alla raccolta ed elaborazione dati relativi alla condizione delle persone con disabilità;
2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Garante regionale può:
- a) stipulare apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati per lo svolgimento di specifiche attività e apposite intese con associazioni di categoria;
 - b) segnalare all'amministrazione o all'autorità competente le violazioni dei diritti delle persone con disabilità e l'inosservanza delle disposizioni della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;
 - c) segnalare alle direzioni provinciali del lavoro l'inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, da parte dei datori di lavoro pubblici e privati o da parte di coloro che risultano essere aggiudicatari di appalti pubblici ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999;
 - d) svolgere attività di informazione nei riguardi dei soggetti che hanno subito discriminazioni determinate dalla loro condizione di disabilità, ai sensi dell'articolo 2 della legge 1° marzo 2006, n. 67;
 - e) intervenire, in conformità all'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), nei procedimenti amministrativi della Regione in cui venga in rilievo la violazione dei diritti delle persone con disabilità.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

3. Il Garante opera in collaborazione con la Giunta Regionale, con la Commissione consiliare competente, con il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com) e con le autorità di garanzia.

Art. 4

Nomina, requisiti e durata in carica

1. Il Garante è nominato dal Consiglio regionale all'esito di una procedura comparativa per titoli, tra soggetti in possesso dei requisiti richiesti da apposito bando pubblico e con esperienza documentata almeno quinquennale nell'ambito delle politiche educative e socio-sanitarie, con votazione a maggioranza dei due terzi dei consiglieri nelle prime due votazioni e della maggioranza semplice dei voti nella terza votazione.
2. L'incarico ha durata di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta.
3. L'Ufficio del Garante ha sede presso il Consiglio regionale e si avvale di apposita struttura composta da personale della Giunta regionale.

Art. 5

Incompatibilità

1. L'incarico di Garante è incompatibile con qualsiasi carica pubblica anche elettiva, incarico in partiti politici, o incarico presidenziale in associazioni o imprese che ricevono o hanno ricevuto, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione, nonché con lo svolgimento di qualunque attività di lavoro che presenti conflitto di interessi con le attribuzioni dell'incarico.
2. Il Consiglio regionale, a maggioranza di due terzi dei consiglieri, può revocare il Garante per gravi violazioni di legge o inadempienze dei compiti attribuiti dalla presente legge.

Art. 6

Trattamento economico

1. Il Garante esercita le proprie funzioni a titolo onorifico.
2. Al Garante è riconosciuto un rimborso delle spese sostenute, secondo le modalità previste per i dipendenti regionali.

Art. 7

Regolamento per la composizione e il funzionamento dell'Ufficio

1. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva il regolamento per la composizione e il funzionamento dell'ufficio del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Art. 8

Clausola valutativa

1. Il Garante, entro il 31 marzo di ciascun anno, a partire dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione e sulla efficacia della stessa legge. La relazione contiene risposte documentate ai seguenti quesiti:
 - a) qual è lo stato di attivazione delle funzioni attribuite dalla presente legge e, per ogni funzione, gli interventi realizzati, i risultati raggiunti e le azioni in programma;
 - b) quali sono le forme di collaborazione instaurate con i soggetti istituzionali competenti;
 - c) quali sono le criticità emerse;
 - d) quali sono le esigenze prioritarie di promozione e tutela dei diritti rilevate.

Art. 9

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante incremento di euro 45.000,00 a valere della missione 12 (diritti sociali, politiche sociali e familiari) programma 02 (interventi per la disabilità) contestuale decremento della medesima somma della missione programmata e fondi del bilancio di previsione finanziaria per il triennio 2017/2019.

Art. 10

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.